

**D'IGLIO c. ITALIA**  
**ricorso n. 32678/03**  
**sezione II<sup>^</sup>, 29 luglio 2008**

**FATTO**

In data 29 febbraio 1991, la ricorrente, sig.ra Alfonsina D'Iglio, depositava un ricorso dinanzi il Pretore di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto ad essere iscritta dallo SCAU (*Servizio per i Contributi Agricoli Unificati*) nel registro dei lavoratori agricoli.

In data 13 novembre 1991, il Pretore fissava la prima udienza al 14 ottobre 1993 e il 23 febbraio 1996 la procedura veniva interrotta a causa della soppressione dello SCAU. Il 23 ottobre 1996 il procedimento veniva riassunto nei confronti dell'INPS. Con sentenza del 20 giugno 2001, depositata in data 25 luglio 2001, il Pretore rigettava la domanda della ricorrente.

In data 9 ottobre 2001, la ricorrente adiva la Corte di Appello di Roma in virtù della legge n. 89/2001 al fine di lamentare l'eccessiva durata del procedimento in questione chiedendo la somma di € 14.460,79 a titolo di danno patrimoniale e morale.

Con decreto del 28 marzo 2002, depositato in data 28 maggio 2002, la Corte di Appello rilevava il superamento di una durata ragionevole, e riconosceva, in via equitativa, la somma di € 2.800,00 per il danno morale e l'ulteriore somma di € 920,00 per le spese di lite.

Tale decisione non veniva notificata e passava in giudicato in data 13 luglio 2003. Con lettera dell'8 settembre 2003, la ricorrente informava la Corte dell'esito della procedura nazionale e la pregava di riprendere l'esame del suo ricorso.

Le somme riconosciute in esecuzione della decisione *ex lege* Pinto sono state liquidate in data 25 novembre 2004.

**DIRITTO**

Con ricorso introdotto dinanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo in data 10 settembre 2003, la ricorrente ha lamentato le seguenti violazioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito la CEDU):

1. articolo 6 § 1 CEDU per l'eccessiva durata del procedimento interno;
2. articolo 14, 17 e 34 CEDU, per la discriminazione basata sulla ricchezza subita dalla ricorrente in relazione alle spese anticipate per intentare il procedimento *ex lege* Pinto e per il rischio di essere condannata a pagare le spese di lite in caso di mancato accoglimento del ricorso.

La Corte ha ritenuto il ricorso ricevibile sotto il profilo dell'art. 6 CEDU per l'insufficienza della riparazione riconosciuta alla ricorrente nonché per il ritardo con cui sono state liquidate le somme riconosciute dalla Corte di Appello di Roma e del lasso di tempo occorso per ottenere la liquidazione delle stesse, per cui ha dichiarato la sussistenza della qualità di "vittima" ai sensi dell'art. 34 CEDU (cfr. sent. 5 giugno 2007, *Delle Cave e Corrado c. Italia*, §§ 26-31, e sent. 29 marzo 2006, *Cocchiarella c. Italia*). La Corte ha, inoltre, ritenuto tale doglianza non manifestamente infondata ai sensi dell'art. 35 CEDU.

Sotto il profilo dell'art. 6 § 1 CEDU, la Corte ha osservato che il procedimento di cui si lamenta l'irragionevole durata ha avuto una durata complessiva di oltre dieci anni e quattro mesi per un grado di giudizio ed, inoltre, che la somma riconosciuta dalla Corte di Appello di Roma è stata liquidata oltre ventinove mesi dopo la data di deposito di detta pronuncia, il che rappresenta un circostanza aggravante in un contesto di violazione dell'art. 6 § 1 per irragionevole durata. Pertanto, in conformità con la sua giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto tale durata eccessiva e non rispondente ad una "durata ragionevole" e ha dichiarato la violazione dell'art. 6 § 1 CEDU.

Con riferimento invece alle doglianze sollevate in relazione agli artt. 14, 17 e 34 CEDU, la Corte ha ritenuto che le stesse devono essere esaminate sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale ai sensi dell'art. 6 CEDU. Tuttavia, la Corte ha dichiarato tali doglianze manifestamente irricevibili in quanto la ricorrente non si è avvalsa del beneficio del gratuito patrocinio e la Corte di Appello di Roma le ha riconosciuto una somma a titolo di spese di lite, per cui non è possibile rilevare alcun diniego di accesso alla giustizia (cfr. dec. 10 aprile 1997, *Nicoletti c. Italia*) con la conseguenza che tali doglianze sono irricevibili poiché manifestamente infondate ai sensi dell'art. 35 §§ 3 e 4 CEDU.

**APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 CEDU**

**A. Danno**

La ricorrente ha chiesto la somma € 11.334,00 a titolo di danno non patrimoniale.

La Corte ha osservato che in mancanza di un rimedio interno, e tenuto conto dell'oggetto della

controversia, avrebbe potuto liquidare la somma di € 12.000,00, mentre la Corte di Appello di Roma ha riconosciuto circa il 23% di tale importo.

Tuttavia, in considerazione dell'esistenza del rimedio Pinto, nonché della giurisprudenza adottata nel caso *Cocchiarella c. Italia* del 29 marzo 2006, §§ 139-142 e 146, la Corte ha riconosciuto alla ricorrente, in via equitativa, la somma di € 2.600,00 ed, inoltre, la somma di € 2.800,00 per la frustrazione supplementare derivata dal ritardo nel versamento delle somme liquidate dalla Corte di Appello di Roma.

### **B. Spese**

La ricorrente ha chiesto la somma di € 6.898,31 a titolo di spese legali relative al procedimento *ex lege* Pinto e per la procedura dinanzi la Corte.

La Corte, ha ricordato la sua giurisprudenza secondo cui il rimborso delle spese legali può essere ottenuto solo allorquando viene stabilita la loro effettività, necessità ed il carattere ragionevole degli importi richiesti (cfr. sent. 24 gennaio 2008, *Can e altri c. Turchia*, § 22). Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rigettato la domanda relativa alle spese sostenute per il procedimento Pinto, ritenendo ragionevole la somma liquidata dalla giurisdizione interna, mentre, decidendo in via equitativa come previsto dall'art. 41 CEDU, ha ritenuto ragionevole liquidare la somma complessiva di € 1.000,00 per le spese della procedura a Strasburgo.

### **C. Interessi moratori**

La Corte ha ritenuto che il calcolo degli interessi moratori deve essere effettuato secondo il tasso di interessi pari a quello marginale della Banca Centrale Europea, maggiorato di tre punti percentuali.